



03461-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Angelo Matteo Socci
Giovanni Liberati - Relatore -
Andrea Gentili
Antonio Corbo

ACN

Sent. n. sez. 2803
UP - 18/11/2019
R.G.N. 33145/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 6/3/2019 della Corte d'appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

motivazione nella parte relativa alla esclusione della configurabilità di detta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solamente in relazione a quarto e al quinto motivo.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 481 cod. pen., a causa della affermazione della qualificabilità come certificato della attestazione sottoscritta dal ricorrente, non è fondato.

Va premesso che al ricorrente è stato contestato di avere, quale progettista e direttore dei lavori, falsamente attestato, nella dichiarazione allegata alla richiesta di agibilità, la conformità di opere edili di manutenzione straordinaria al progetto e alle successive varianti, l'avvenuta asciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti: si tratta di condotta certamente qualificabile ai sensi dell'art. 481 cod. pen., in quanto tale attestazione, provenendo da soggetto qualificato, ha la funzione di fornire un'esatta informazione alla pubblica amministrazione (circa la conformità al progetto di quanto realizzato e la salubrità dei luoghi), pur non trattandosi di un'attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, essendo comunque destinata a provare la verità di quanto in essa rappresentato (v. Sez. F, n. 39699 del 02/08/2018, Orlando, Rv. 273811; Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017, Cucino, Rv. 269579; Sez. 5, n. 39513 del 11/05/2012, Brentel, Rv. 253733), cosicché essa risulta destinata a svolgere la funzione certificativa (dello stato dei luoghi e della loro salubrità) richiesta dalla norma incriminatrice, con la conseguente correttezza della affermazione della configurabilità del delitto di falsità ideologica in certificato di cui all'art. 481 cod. pen. e l'insussistenza della violazione di tale disposizione lamentata dal ricorrente.

3. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, in considerazione della sovrapponibilità delle censure con essi formulate, entrambe relative alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato al ricorrente, sono inammissibili, sia a causa della loro genericità, sia perché sono volti, entrambi, a censurare valutazioni di merito compiute attraverso un percorso argomentativo coerente e razionale, illustrato con motivazione adeguata e immune da vizi logici.

La Corte d'appello, nel disattendere le analoghe doglianze formulate dal ricorrente con l'atto d'appello, ha sottolineato, sia pure con motivazione succinta, l'evidenza delle difformità non rilevate e non dichiarate nella certificazione rilasciata dall'imputato (poi riscontrate in occasione del sopralluogo eseguito dai tecnici comunali, successivamente alla dichiarazione di conformità resa dal

progettista e direttore dei lavori), in tal modo disattendendo in modo logico la censura, già sollevata con l'atto d'appello, circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente.

Quest'ultimo ha censurato tale valutazione in modo generico, limitandosi ad affermare l'insufficienza della indagine della propria consapevolezza delle difformità non dichiarate, e, soprattutto, sul piano del merito, criticando la valutazione degli elementi di fatto sulla base dei quali è stata desunta, in modo logico, la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, in tal modo proponendo una censura non consentita, in presenza di motivazione idonea e logica, nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità dei rilievi formulati con il secondo e il terzo motivo di ricorso.

4. Fondati risultano, invece, il quarto e il quinto motivo, anch'essi esaminabili congiuntamente, riguardando entrambi l'esclusione della configurabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

La Corte d'appello ha disatteso la richiesta di applicazione di detta causa di esclusione della punibilità (nonostante la modestia delle difformità riscontrate e non dichiarate nella certificazione rilasciata dall'imputato, evidenziata dalla stessa Corte territoriale), in considerazione del ruolo non meramente esecutivo ma anche certificativo del progettista e direttore dei lavori.

Si tratta di motivazione illogica, fondata sulla impropria valorizzazione di un elemento costitutivo della fattispecie, come tale di per sé solo inadatto a consentire di escludere l'esiguità del danno o del pericolo derivato dalla condotta, e, soprattutto, priva della necessaria considerazione globale della vicenda e della personalità dell'imputato, non essendo state considerate la modestia delle difformità riscontrate (evidenziata anche dalla Corte d'appello); il loro pressoché immediato accertamento da parte degli organi comunali; l'assenza di precedenti condanne; la considerazione di scarsa gravità del fatto compiuta dalla stessa Corte d'appello, che ha inflitto all'imputato la sola pena pecuniaria, tra l'altro in misura prossima al minimo.

Ne consegue la necessità di un nuovo esame di tale richiesta, da compiere tenendo conto di tutti gli elementi evidenziati, attraverso una valutazione complessiva della vicenda e della personalità dell'imputato.

5. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Il ricorso deve nel resto essere respinto, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità e l'irrilevanza della eventuale prescrizione

maturata successivamente, posto che nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796; Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434; Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267590).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Rigetta nel resto il ricorso dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 18/11/2019

Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Elisabetta Rosi

